

Deliberazione della Giunta Regionale 21 ottobre 2014, n. 3-438

D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, art. 45 - Ristrutturazione del debito obbligazionario delle Regioni individuate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10 luglio 2014 - Approvazione degli esiti della Commissione Affari Finanziari del 15 ottobre 2014 ed individuazione della Regione con ruolo di Centrale di Committenza.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Visto l'art. 45 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 che prevede che le Regioni possono effettuare operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari emessi dalle medesime, aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lett. b) dello stesso articolo;

preso atto che la Regione Piemonte con nota prot. n. 7556/PRE del 13 giugno 2014 ha chiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini e con le forme stabilite dal comma 7 dell'articolo 45 del decreto sopra citati, l'attivazione delle conseguenti procedure di acquisto per l'emissione obbligazionaria XS0276060083 del novembre 2006, di durata trentennale, di € 1.800.000.000,00 (unmiliardoottocentomilioni,00) suddivisa in tre lotti con i seguenti intermediari finanziari:

- € 600.000.000,00 stipulati con Merrill Lynch;
- € 600.000.000,00 stipulati con Intesa Sanpaolo;
- € 600.000.000,00 stipulati con Dexia Crediop.

Preso atto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze con Decreto del 10 luglio 2014 "Individuazione delle operazioni di indebitamento delle Regioni ammesse alla ristrutturazione, ai sensi dell'art. 45, comma 10, del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89" ha ammesso alla ristrutturazione, fra l'altro, l'indebitamento della Regione Piemonte;

considerato che le operazioni di che trattasi necessitano di assistenza legale da parte di soggetti particolarmente qualificati nella specifica materia;

considerato altresì che sulla questione dell'assistenza legale la Commissione Affari Finanziari, in data 15 ottobre 2014 ha deliberato unanimemente le linee guida per tutte le Regioni facenti parte del Coordinamento stesso, riportate negli esiti della seduta;

considerato che in data 16 ottobre 2014 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha espresso comunicazione favorevole in merito alla suddetta deliberazione assunta dalla Commissione Affari Finanziari;

visto che tali linee guida prevedono che l'individuazione del soggetto al quale sarà affidata l'assistenza legale dovrà essere identico per tutte le Regioni assistite e che, tale esigenza potrà essere garantita da un'unica procedura di affidamento quadro, posta in essere dalla Regione Lazio che assume, per tale aspetto, la funzione di Centrale di Committenza, ai sensi dell'art 3, comma 34, del D.lgs. 163/2006;

visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

visto l'art. 16, 2° c., lett. M), L.R. n. 23/2008;

visto il D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

per le motivazioni richiamate in premessa:

- di approvare gli esiti della seduta della Commissione Affari Finanziari del 15 ottobre 2014 che sono allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di demandare, allo scopo di attuare quanto previsto dall'art. 45 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, inerente la ristrutturazione del debito obbligazionario della Regione Piemonte, alla Regione Lazio, in qualità di Centrale di Committenza, la procedura per l'affidamento dell'assistenza legale connessa alle operazioni di riacquisto da intraprendersi;
- di demandare al Responsabile della Direzione Risorse Finanziarie, l'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web regionale ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 33/2013.

(omissis)

Allegato

Esiti Commissione Affari Finanziari

15 ottobre 2014

Sede: Delegazione di Roma Regione Lombardia

Presenti:

Ass Massimo Garavaglia (coordinatore)
Ass Silvio Paolucci (Abruzzo)
Ass Pietro Marcolini (Marche)
Ass Francesco Peroni (Friuli)
Ass Sergio Rossetti (Liguria in Videoconferenza)
Ass Alessandra Sartore (Lazio)
Ass Vittorio Bugli (Toscana)
Ass Leonardo Di Gioia (Puglia in Videoconferenza)
Ass Roberto Ciambetti (Veneto in Videoconferenza)

<i>punto odg</i>	<i>Esiti</i>
1. punti all'odg della Conferenza delle Regioni <i>(non vi sono punti di competenza della Commissione Affari Finanziari)</i>	
2. punti all'odg della Conferenza Stato - Regioni <i>punto 6) questo odg</i>	
3. punti all'odg della Conferenza Unificata;	
3a) Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori che svolgono attività di centrali di committenza;	<i>I punti 3a) e 3b) vengono trattati congiuntamente</i> I due provvedimenti sono stati istruiti e valutati anche da parte della Commissione Infrastrutture e trasporti, oltre che da parte della Commissione Affari Finanziari I due coordinamenti, in particolare, hanno espresso nelle sedi miste Stato Regioni delle considerazioni di carattere generale e degli emendamenti puntuali a cui è stato condizionato il parere sull'Intesa per i requisiti per l'iscrizione nell'elenco soggetti aggregatori. In relazione al provvedimento di cui al 3b) relativo all'istituzione del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, si rileva che il nuovo

	testo trasmesso dalla Segreteria della Conferenza Regioni a seguito dei lavori istruttori misti Stato Regioni, recepiscono in parte gli emendamenti regionali. La Commissione Affari Finanziari esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti presentati nelle sede tecniche
3b) Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che istituisce il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori che svolgono attività di centrali di committenza;	<i>Discussione congiunta con il punto 3a)</i>
4. Valutazione dei rapporti in materia finanziaria con il Governo;	La manovra complessiva a carico delle Regioni dovrebbe profilarsi in circa 4mld ai cui vanno aggiunti gli effetti delle precedenti manovre: - 4,8 in termini di indebitamento netto - 5,8 in termini di trasferimenti (SNF) Ass. Garavaglia evidenzia come le Regioni saranno gli unici livello di governo che sperimenteranno dal 2015 il pareggio di bilancio, a fronte di una manovra che risulta essere connotata da tagli inaccettabili, mentre Ass Rossetti pone l'accento di come anche rispetto ai dati MEF, il contributo per il risanamento del Paese svolto, con le ultime manovre, sia stato a carico essenzialmente di Regioni e Comuni. La manovra vale, per le Regioni 2,8 mld in termine di spazi finanziari da ripartire con accordo tra le Regioni. In via tecnica si sta operando con il Governo per la sterilizzazione della spesa sui fondi comunitari, similamente all'esclusione del Fondo Sanitario previsto dalla manovra del Governo, che se accolto dovrà essere considerato nel riparto dei 2,8 mld tra le Regioni. Ass Marcolini evidenzia come il 24 novembre 2014 scade la delega prevista dalla legge sul Federalismo Fiscale e come si debba riproporre al dibattito la discussione sul regionalismo riprendendo un ruolo in un progetto di riequilibrio tra le Regioni, su tale proposta, di difesa energetica delle prerogative regionali. Su tale proposta concorda anche l'Ass Ciambetti che pone l'accento sul mancato rispetto, da parte del Governo, del rispetto dell'accordo raggiunto in sede di Conferenza Regioni sui 560 mln della manovra del Governo Monti.

	La Commissione Affari Finanziari, a seguito del dibattito e su proposta del coordinatore Ass Garavaglia, domani proporrà ai Presidenti l'assunzione di una posizione molto dura per l'insostenibilità della manovra approvata dal Governo. Tale proposta viene condivisa all'unanimità dalla Commissione Affari Finanziari
5. Parere sul disegno di legge per la conversione del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;	La Commissione Affari Finanziari all'unanimità approva un documento di parere da proporre alla Conferenza Regioni, relativo alla valutazione degli aspetti finanziari del DL 133/14, in particolare evidenziando come l'art.42 del DL "Sblocca Italia" inserisca la norma che attua l'intesa Governo - Regioni e province autonome del 29 maggio scorso concernente il contributo alla finanza pubblica, per l'anno 2014, di cui all'articolo 46, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Criticità rilevate nel testo della nuova normativa: 1) le Regioni devono attestare l'effettuazione delle spese di cui all'accordo nell'ambito della certificazione del patto di stabilità 2014 in caso contrario versano all'entrata di Bilancio statale la quota di spesa non effettuata. (comma 1). 2) il Governo si era reso disponibile nell'Intesa a proseguire il confronto già in atto con le regioni per individuare una soluzione condivisa per dar seguito all'impegno assunto di farsi carico del contributo di 560 ml delle RSO in termini di saldo netto da finanziare previsto dalla legge di stabilità 2014. Le regioni sottolineano la soluzione già individuata in occasione della Conferenza Stato –Regioni del 29 maggio scorso consistente nell'utilizzo di parte dei fondi a disposizione per la ristrutturazione del debito di cui all'art.45 del DL 66/2014 per la copertura del contributo di 560 ml richiesto stante il fatto che una regione non ha fatto domanda di accesso ai fondi e che la procedura di buy -back delle obbligazioni regionali è già in fase di gestione da parte del Tesoro. 3) Non sono previste esclusioni dal patto di stabilità per il cofinanziamenti nazionali ai programmi europei. Il Governo si era impegnato già nel novembre 2013 in tal senso, ma attualmente per il 2014 non è stato fatto neanche il primo passo per aumentare da 1mld (importo attualmente escludibile - comma 7, art.2, del DL 35/2013) a 1,8 mld la possibile esclusione (stesso importo previsto nel 2013).

	4) Impegno del Governo affinché venga emanato al più presto il decreto attuativo per l'attribuzione del gettito IVA in base all'attività di recupero fiscale previsto dal d.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, in materia di "Federalismo fiscale regionale e provinciale nonché di costi standard in sanità. Inserito anche un emendamento pervenuto dalla Regione Veneto sull'art 26 comma 3 relativo alla previsione di durata del minor trasferimento statale pari alla durata dei contratti in essere dei beni trasferiti o del periodo di due anni per le occupazioni senza titolo e un emendamento proposto in sede di coordinamento interregionale, dalla Regione Campania relativamente all'art 3 del DL 113/14 . La Commissione Affari Finanziari assume la decisione di proporre ai Presidenti nella Conferenza Regioni del 16 ottobre, l'espressione del parere negativo poiché : a) il Governo non ha rispettato gli accordi precedentemente assunti (esempio accordo sui 560 mln) b) il Governo è venuto meno al principio costituzionale della leale collaborazione tra i diversi livelli di governo c) saranno proposti gli emendamenti allegati a questo esito che ne costituiscono parte integrante
6. Applicazione della legge 147/2013 all'art. 1, comma 517, - patto "orizzontale" fra le Regioni;	L'art 42 del DL 133/14 ha prorogato i termini previsti dalla legge 147/13 in materia di patto orizzontale. La Regione Calabria è disponibile a cedere ulteriori risorse per circa 50 mln della propria dotazione del FSC a fronte di maggiori spazi finanziari ai fini del patto di stabilità interno. In tal senso la Conferenza delle Regioni si era impegnata nell'accordo sancito nella seduta del 10 luglio 2014 La Commissione Affari Finanziari approva la proposta a favore della Regione Calabria pari a 38 mln in conseguenza della disponibilità delle Regioni Emilia Romagna e Lombardia di volere contribuire con 15 mln di euro ciascuna e Umbria con contributo pari a 5 mln e Marche con 3 mln
7. Richiesta di concessione del Patrocinio della Conferenza al Master di II livello in "Federalismo fiscale, controllo della spesa pubblica e sussidiarietà" attivato presso l'Università "Sapienza" di Roma per l'A.A.	La Commissione Affari Finanziari, all'unanimità, esprime parere favorevole.

2014-2015;	
8. Varie ed eventuali.	La Commissione Affari Finanziari approva all'unanimità la proposta operativa relativa alla ristrutturazione del debito ai sensi dell'art 45 del DL 66 del 24 aprile 2014 che affida alla Regione Lazio l'analisi degli aspetti legali e alla Regione Lombardia per il tramite della società partecipata Finlombarda, l'analisi degli aspetti finanziari. (Allegato 2 del presente esito)

ALLEGATO 1 (parte integrante presente esito) EMENDAMENTI DL 133/14:

EMENDAMENTI allegati al DOCUMENTO di parere approvato dalla COMMISSIONE AFFARI FINANZIARI

Emendamento in materia di saldo netto da finanziare all'articolo 42 del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante *"misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive"*

All'art.42 del DL 12 settembre 2014, n. 133:

a) è aggiunto il seguente comma 15:

"15. Sono soppressi i commi 522, 523, 524 e 525 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2013, n.147. All'onere si provvede per 560 milioni di euro mediante riduzione dello stanziamento previsto dal comma 2 dell'art.45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89 per l'anno 2014 e per euro 12.900.000 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art.10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 a decorrere dall'anno 2015 per la durata corrispondente al prestito erogato dal Ministero."

b) è abrogato il comma 4.

Relazione

La legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) stabilisce all'art.1, comma 522, un contributo di 560 ml/€ dovuto dalle regioni a statuto ordinario in termini di saldo netto da finanziare.

Già in occasione dell'espressione del parere sul disegno di legge di stabilità 2014 le Regioni avevano sottolineato che tale contributo in concomitanza con la riduzione dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità (accompagnate da tagli ai trasferimenti dello Stato alle Regioni) pari a 1 miliardo (700 mln RSO; 300 mln RSS) per il 2014 e a decorrere dal 2015 pari a 1,344 miliardi (941 mln RSO e 403 mln RSS), era insostenibile dai bilanci regionali considerando viepiù anche i tagli dei trasferimenti (o riversamenti allo Stato) previsti dal DL 95/2012 per 1.050 miliardi nel 2015 e i tagli

delle precedenti manovre dal DL 78/2010 (8,955 miliardi per il 2013). Pertanto hanno chiesto la soppressione del contributo sul saldo netto da finanziare.

Il contributo al saldo netto da finanziare, a legislazione vigente, è insostenibile in quanto le Regioni non hanno più trasferimenti statali, continuativi e ricorrenti, da poter ridurre con la conseguenza che parte delle proprie risorse tributarie dovranno essere versate allo Stato. **Tale contributo compromette inevitabilmente gli equilibri dei bilanci regionali.** Infatti, si richiede di riversare un totale di entrate correnti pari al 6,5% medio con punte prossime al 10% in alcune Regioni. Ne consegue l'impossibilità di reperire nei bilanci regionali anche delle risorse per i cofinanziamenti regionali agli interventi finanziati dall'UE (per il periodo di programmazione 2014/2020 dovrebbero concorrere per il 30%).

Tale situazione è stata riconosciuta dal Governo il 13 novembre 2013 nell'incontro del Presidente Errani con il Ministro Delrio e in tal sede il Governo si è impegnato a cercare una soluzione in merito, impegno ribadito anche in sede di approvazione del parere alla manovra 2014 in Conferenza Unificata il 14 novembre 2013.

In sede di Intesa fra Governo e Regioni sul contributo alla finanza pubblica per l'anno 2014 richiesto dal DL 66/2014 del maggio scorso (art.46, commi 6 e 7), il Governo ha espresso la *propria "disponibilità a proseguire il confronto ... con le Regioni al fine di individuare soluzioni condivise volte a dare seguito all'impegno assunto relativamente al contributo di 560 milioni di euro."* Le regioni hanno suggerito nell'occasione anche la possibile copertura dell'operazione attraverso il minor impegno di risorse derivanti dalle disposizioni di cui all'art.45, comma 13 del DL 66/2014.

Nel DL 133/2014 all'art. 42 sono inserite le norme che concretizzano l'Intesa Governo Regioni sul contributo alla finanza pubblica dell'art.46 del DL 66/2014 ma non l'impegno della copertura del contributo di 560 ml mentre al contrario è previsto lo spostamento del termine per la restituzione di queste risorse da parte delle Regioni al 31 ottobre (anziché 30 aprile) con contestuale accantonamento del Governo di risorse regionali. Si sottolinea che **se è stato riconosciuto da parte del Governo l'insostenibilità del contributo in sede di programmazione dei bilanci regionali a maggior ragione a tre mesi dalla fine dell'esercizio è impensabile che gli equilibri di bilancio possano essere garantiti dando attuazione alla norma sul contributo** e neppure che le regioni possano anche solo dal punto di vista legislativo provvedere a variazioni di bilancio entro l'anno non avendo strumenti come i decreti legge.

Le regioni ricordano la soluzione già individuata in occasione della Conferenza Stato -Regioni del 29 maggio scorso consistente nell'utilizzo di parte dei fondi a disposizione per la ristrutturazione del debito di cui all'art.45 del DL 66/2014 per la copertura del contributo di 560 ml richiesto stante il fatto che una regione non ha fatto domanda di accesso ai fondi e che la procedura di buy -back delle obbligazioni regionali è già in fase di gestione da parte del Tesoro. Inoltre, molto probabilmente non tutte le regioni beneficiarie della norma potranno aderirvi in quanto non rinverranno la convenienza economica dell'operazione.

Infine, una soluzione a tale criticità risolverebbe anche il tema della incostituzionalità della modalità prevista dalla norma per il contributo delle regioni in termini di saldo netto da finanziare.

A tal proposito si ricorda **la sentenza della Corte Costituzionale n. 79/2014** depositata in data 8 aprile 2014, in ordine al DL 95/2012 - art.16 - rispetto alla quale il riversamento allo Stato di risorse

regionali non risulta legittimo se non alimentante un fondo perequativo e quindi risulta illegittimo se finalizzato a misure di copertura di altre spese.

Nel bilancio a legislazione vigente, quindi, occorrerà prevedere misure di copertura per attuare la sentenza a decorrere dal 2015.

Emendamento all'art. 17 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133

Al comma 1, lett. h), il p.to 1) è così riformulato:

- 1) al comma 4, dopo le parole: "di proprietà dello Stato", sono inserite le seguenti: " , nonché, salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a),";

Relazione

Si intende confermare, nella nostra Regione, il regime di totale gratuità per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, compresi quelli di nuova individuazione ad opera dello Stato, ovvero quelli comportanti *"frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari"*, che in Regione Lombardia sono espressamente qualificati di manutenzione straordinaria fin dal 2005 (cfr. art. 27, comma 1, lett. b, della L.R. n. 12/2005).

Emendamento Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati)

Dopo l'art. 26 inserire il seguente articolo:

Art. 26 bis

(Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati)

1. I comuni che intendono formulare proposte per il recupero di immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico, diversi da quelli richiesti ai sensi dell'art.

56bis del decreto legge 21 giugno 2013, n.69 e da quelli della difesa individuati ai sensi

dell'art. 26 comma 2 del presente decreto, al fine di acquisirne la proprietà, presentano all'Agenzia del demanio, con le modalità tecniche e sulla base del modello da definire a cura dell'Agenzia medesima, una manifestazione di interesse sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente. L'Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta, ne comunica l'esito all'ente interessato entro quaranta giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di esito positivo, entro 30 giorni dalla comunicazione, l'Agenzia del demanio convoca il comune interessato per stabilire i termini per la valorizzazione ed il trasferimento del bene a titolo non oneroso. In caso di esito negativo, l'Agenzia comunica all'ente interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. Entro trenta giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente può presentare una richiesta di riesame del provvedimento, unitamente ad elementi e documenti idonei a superare i motivi ostativi rappresentati dall'Agenzia del demanio.

2. In relazione agli immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico non inclusi negli elenchi di cui al comma 2 dell'art. 26 del presente decreto e non trasferiti ai comuni ai sensi del comma 1 del presente articolo, il comune può presentare al Ministero titolare del bene una proposta di recupero o valorizzazione cui si applicano le previsioni contenute nei commi 1, 4, 5, 6, 7, 8 dell'articolo 26 della presente decreto.

3. All'articolo 56 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 7:

1. *Al primo periodo, dopo le parole "sono ridotte" sono inserite le seguenti parole "per tutta la vigenza dei relativi contratti, se ve ne sono, o per due annualità, se occupate senza titolo,"*

2. *Alla fine del primo periodo, dopo le parole "al trasferimento di cui al comma 1", sono inserite le seguenti parole "al netto delle spese di manutenzione e di regolarizzazione tecnica amministrativa da sostenersi dall'ente richiedente, determinate dagli Enti interessati e contenute nel decreto di trasferimento del bene".*

- *alla fine del comma 10 è aggiunto il seguente periodo " Resta ferma tuttavia la possibilità per l'ente territoriale di stabilire se destinare la quota residua del 25% prevista dall'art. 9 comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85 alla riduzione del proprio debito oppure al Fondo per l'ammortamento titoli di Stato."*

- *al comma 11 sopprimere le parole da "al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato fino alla fine del comma" e sostituirle con le seguenti parole" alla riduzione del debito dell'ente stesso".*

Relazione

Con le modifiche al comma 7, si persegue l'obiettivo di colmare il vuoto normativo legato alla indeterminatezza della durata della riduzione dei trasferimenti nel caso in cui siano trasferiti immobili statali attualmente utilizzati a titolo oneroso. Questa indeterminatezza rischia di vanificare l'attuazione del federalismo demaniale implicando l'assunzione per le amministrazioni richiedenti di oneri (in termini di mancati trasferimenti) in misura e per periodi non definiti né preventivabili. Con la modifica proposta si mette in relazione la durata della riduzione dei trasferimenti con quella dei contratti in essere. Inoltre, e ai fini di una più equa definizione della misura della riduzione del taglio dei trasferimenti, si propone di dedurre dagli introiti derivanti agli enti richiedenti dai citati contratti, le spese di gestione degli immobili trasferiti dai medesimi sostenuti annualmente.

Con le modifiche al comma 10 si intende chiarire l'obiettivo ispiratore della norma rinvenibile nella riduzione del debito pubblico complessivo, dando così analoga valenza al debito dello Stato e al debito degli enti territoriali così come sancito nei parametri comunitari. Nell'ambito di tale obiettivo strutturale si riconosce agli Enti

territoriali la possibilità di effettuare una valutazione in autonomia rispetto alla riduzione del proprio debito o di quello dello Stato.

Con le modifiche al comma 11 il comma 443 della legge 228 del 2013 precisa che i proventi da alienazioni di beni patrimoniali, di cui al comma 6 dell'articolo 162 del TUEL, possono essere utilizzati esclusivamente per le spese di investimento e per la riduzione del debito, in quest'ultimo caso solo in assenza di spese di investimento o per l'eventuale parte eccedente. Successivamente, in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, il decreto legge n. 69 del 2013, all'articolo 56-bis comma 11, ha stabilito che è destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. Con il presente emendamento si chiede che la riserva del 10% stabilita dal decreto legge n. 69 del 2013 sia destinata alla riduzione del debito dell'ente. Si ritiene infatti che la logica dell'abbattimento del debito sia perseguita anche attraverso la riduzione del debito dell'ente che lo ha contratto in quanto appartenente alla PA.

EMENDAMENTO Art. 3 D.L. n. 133/2014

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

5bis. Al fine di salvaguardare le finalità di natura costituzionale perseguite dal comma 6 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), è applicata la stessa base di riparto alle risorse indicate alla lettera f) del precedente comma.

Tale percentuale va assicurata di norma, anche nei singoli programmi, fatta salva la necessità di garantire la maggiore celerità nella realizzazione delle opere.

E' comunque da garantire a consuntivo dell'intero programma.

ALLEGATO 2 (parte integrante presente esito) RISTRUTTURAZIONE DEBITO Art 45 DL 66/2014
(files allegato)

I lavori sono iniziati alle ore 18.00 e sono terminati alle 19.30

Ass Massimo Garavaglia
Il Coordinatore

Ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014
--

INDICE

<i>PREMESSA</i>	3
<i>1 – SCHEMA DI VERBALE DEL COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE AA.FF.</i>	6
ALLEGATO A1 – SCHEMA DI DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE PER LA CENTRALE DI COMMITTENZA.....	11
ALLEGATO A2 – SCHEMA DI LETTERA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/DIREZIONE ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA.....	13
ALLEGATO A3 – SCHEMA DI DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE LAZIO DI RATIFICA PER LA CENTRALE DI COMMITTENZA.....	14
ALLEGATO A4 - SCHEMA DI DECRETO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/DIREZIONE DELLA REGIONE LAZIO PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA	16
Allegato A – Schema di Lettera di Invito per i servizi legali	18
Allegato 1 alla Lettera di Invito – Decreto del MEF del 10/07/2014	21
Allegato 2 alla Lettera di Invito – Schema di dichiarazione	22
Allegato 3 alla Lettera di Invito – Schema di Accordo Quadro	24
Allegato (a) allo Schema di Accordo Quadro	27
ALLEGATO A5 - SCHEMA DI DECRETO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/DIREZIONE DELLA REGIONE LAZIO PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA	28
Allegato A – Offerta aggiudicataria.....	29
Allegato B – Accordo Quadro.....	29

Ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014

ALLEGATO A6 – SCHEMA DI LETTERA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/DIREZIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO	30
ALLEGATO A7 – SCHEMA DI DECRETO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/DIREZIONE DI ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO	31
Allegato A – Schema di Convenzione.....	33
ALLEGATO B1 – SCHEMA DI DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI - ATTO DI INDIRIZZO	36
ALLEGATO B2 – SCHEMA DI DECRETO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/DIREZIONE PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI	38
Allegato A – Mandato agli Intermediari Finanziari	39
ALLEGATO C1 – SCHEMA DI DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE PER IL CONSULENTE FINANZIARIO – ACCORDO ORGANIZZATIVO	40
Allegato A – Schema di Accordo Organizzativo	42
Allegato 1 – Scheda tecnica sull'attuazione dell'art. 41 della Legge 448/2001	45
ALLEGATO C2 – SCHEMA DI DECRETO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/DIREZIONE PER IL CONSULENTE FINANZIARIO.....	46

Ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014

PREMESSA

Obiettivo di questo Promemoria è quello di definire una serie di procedure rilevanti finalizzate a garantire da parte delle regioni individuate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10/07/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 12 luglio 2014, n. 160 (di seguito definito **Decreto del MEF del 10/07/2014**) la piena attuazione dell'art. 45 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 (di seguito definito **D.L. n. 66 del 24/04/2014**).

In sintesi appare opportuno individuare:

- a) le modalità ed i termini di affidamento dei servizi legali a supporto delle operazioni di cui all'art 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014;
- b) le modalità ed i termini di affidamento dei mandati agli intermediari finanziari, individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite pubblicazione nel sito istituzionale dello stesso Ministero tra gli specialisti in titoli di Stato (di seguito definiti gli **Intermediari Finanziari**) ai sensi del comma 8, dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014;
- c) le modalità ed i termini di affidamento dei mandati ad un "consulente finanziario" per le procedure aventi ad oggetto (i) l'applicazione dell'art. 41 della Legge 448/2001 e (ii) l'estinzione di eventuali operazioni in strumenti derivati esistenti sui titoli obbligazionari oggetto di riacquisto sia nel caso in cui il derivato presenti un valore di mercato positivo per la regione, sia nel caso in cui presenti un valore di mercato negativo.

In relazione al punto a) sopra riportato si precisa quanto segue.

L'affidamento di servizi legali, contemplati al punto 21 dell'Allegato IIB del D.lgs. 163/2006 (di seguito definito **Codice dei Contratti**), ai sensi dell'art. 20, comma 1, dello stesso decreto, è sottratto alla disciplina generale del Codice stesso, applicandosi esclusivamente, oltre alle norme espressamente richiamate da detto art. 20, i principi enunciati all'art. 27. Lo stesso art. 27, tuttavia, prevede che *"l'affidamento deve essere preceduto da invito di almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto"*. Ciò significa che il soggetto procedente dovrebbe provvedere a una (sia pur semplificata) gara con cinque concorrenti, a meno che, ove nel mercato

Ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014

non siano individuabili 5 soggetti idonei, potrebbero esserne individuati anche in numero inferiore o anche uno solo (art. 27 del Codice dei Contratti). Per l'affidamento dei servizi legali a supporto delle operazioni di cui all'art. 45. del D.L. n. 66 del 24/04/2014, sarebbe necessario che l'individuazione del soggetto a cui affidare l'incarico avvenga, ai sensi dell'art. 3, comma 34, del Codice dei Contratti, da parte da parte di una sola regione tra quelle che sono state individuate con Decreto del MEF del 10/07/2014 e che compongono il Coordinamento Tecnico Interregionale AA.FF.. Tale regione, ai sensi dell'art. 3 sopra riportato, assumerebbe il ruolo di centrale di committenza (di seguito definita **Centrale di Committenza**). La Centrale di Committenza può essere rivestita dallo Stato, Regioni, Enti Locali o altri organismi di diritto pubblico e la sua funzione è quella di acquisire (con economie di scala) servizi destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici. Attraverso la Centrale di Committenza è possibile aggiudicare, con la procedura accennata in premessa, un "accordo quadro" (di seguito definito **Accordo Quadro**). L'Accordo Quadro per le procedure integralmente sottoposte alla disciplina del Codice dei Contratti è previsto dall'art. 59 dello stesso Codice; nel caso di specie lo stesso istituto può essere convenzionalmente richiamato e reso applicabile con le forme e nei limiti specificamente previsti dagli atti della procedura di affidamento. All'Accordo Quadro le singole regioni possono aderire, stipulando con lo studio legale individuato, i relativi contratti (di seguito definiti **Convenzioni**).

In relazione al punto b) sopra riportato si precisa quanto segue.

In conformità a quanto previsto dall'art. 45, comma 8, del D.L. n. 66 del 24/04/2014, Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha già determinato¹, gli intermediari cui le regioni, individuate con Decreto del MEF del 10/07/2014, dovranno fare riferimento. I soggetti sono stati individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite pubblicazione nel sito istituzionale dello stesso Ministero. Conseguentemente le regioni possono procedere direttamente all'affidamento dei relativi incarichi con deliberazione di giunta regionale.

In relazione al punto c) sopra riportato si precisa quanto segue.

¹ Gli intermediari finanziari individuati mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono i seguenti: Citigroup Global Markets Ltd, BNP Paribas, Deutsche Bank AG, Barclays Bank PLC.

**Ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66 del
24/04/2014**

Sempre allo scopo di garantire l'uniformità di indirizzo gestionale, anche tenuto conto degli esiti della Commissione Affari Finanziari del 24/09/2014 circa la disponibilità della Regione Lombardia ad effettuare per tutte le regioni, individuate con Decreto del MEF del 10/07/2014, la verifica ed il calcolo per (i) l'applicazione dell'art. 41 della Legge 448/2001 e per (ii) l'estinzione di eventuali operazioni in strumenti derivati esistenti sui titoli obbligazionari oggetto di riacquisto sia nel caso in cui il derivato presenti un valore di mercato positivo per la regione, sia nel caso in cui presenti un valore di mercato negativo, il percorso di affidamento per l'individuazione del consulente finanziario può prevedere due distinte fasi:

- c1) la prima è relativa alla sottoscrizione di un accordo organizzativo tra le regioni di cui sopra, da concludersi in base alle previsioni di cui all'art. 15 della Legge n. 241 del 07/08/1990. Sulla base di tali previsioni una regione e in particolare la Regione Lombardia, essendo dotata di adeguata struttura organizzativa, si accolla il compito di effettuare un unico affidamento;
- c2) la seconda riguarda l'affidamento dell'incarico da parte della Regione Lombardia *in house providing* alla Società Finlombarda – Finanziaria per lo Sviluppo della Lombardia Spa, la quale tra gli scopi sociali ha anche quello di “consulenza tecnico strategica nel settore della finanza pubblica”.

Con riferimento ai punti a), b) e c) sopra riportati, allo scopo di garantire l'uniformità nella soluzione delle problematiche sottese e la standardizzazione nell'iter procedurale, si precisa che le regioni individuate con Decreto del MEF del 10/07/2014 sottoscrivono, in sede di Coordinamento Tecnico Interregionale AA.FF., un verbale (di seguito definito il **Verbale del Coordinamento Tecnico Interregionale AA.FF.**) con cui vengono deliberate le linee guida per la piena attuazione dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014. Il Verbale del Coordinamento Tecnico Interregionale AA.FF. verrà approvato dalla Commissione Affari Finanziari e in seguito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014
--

1 – SCHEMA DI VERBALE DEL COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE AA.FF.

COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE AA.FF.

VERBALE DEL ●/●/2014

- i. In relazione all'assistenza legale necessaria per tutte le operazioni derivanti dall'attuazione dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014, il Coordinamento Tecnico Interregionale AA.FF. ritiene indispensabile fare affidamento su un unico soggetto (di seguito definito **Studio legale**). Tale condizione, infatti, è l'unica a garantire l'uniformità nella soluzione delle problematiche sottese e la standardizzazione nell'iter procedurale. Preso atto che la Commissione Affari Finanziari nella seduta del 24/09/2014 al punto 9) ha già stabilito che la Regione Lazio assuma il ruolo di capofila, il Coordinamento Tecnico Interregionale AA.FF. propone, all'unanimità, di affidare alla stessa la funzione di centrale di committenza, ai sensi dell'art. 3, comma 34, del D.lgs. 163/2006 (di seguito definita **Centrale di Committenza**), nei limiti in cui tale istituto è applicabile al caso di specie. Circa le modalità di individuazione del soggetto a cui affidare l'assistenza legale, il Coordinamento Tecnico Interregionale AA.FF. prende atto che l'affidamento di servizi legali rientra nell'allegato IIB del D.lgs. 163/2006. Ai sensi dell'art. 20, comma 1, dello stesso decreto, tale tipologia di affidamento è sottratta alla disciplina generale del D.lgs. 163/2006 (di seguito definito **Codice dei Contratti**), applicandosi esclusivamente, oltre alle norme espressamente richiamate da detto art. 20, i principi enunciati all'art. 27. Lo stesso art. 27, tuttavia, prevede che *“l'affidamento deve essere preceduto da invito di almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto”*. Ciò significa che il soggetto che opererà nella veste di Centrale di Committenza dovrebbe provvedere a una (sia pur semplificata) gara con cinque concorrenti, a meno che, ove nel mercato non siano individuabili 5 soggetti idonei, potrebbero esserne individuati anche in numero inferiore o anche uno solo (art. 27 del Codice dei Contratti). Ciò posto, il Coordinamento Tecnico Interregionale AA.FF. ritiene di dover prendere in considerazione esclusivamente studi legali dotati di competenze e capacità organizzative massime in relazione alle operazioni da svolgere e che consentono di garantire un'assistenza qualificata e simultanea a tutte le regioni individuate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10/07/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 12 luglio 2014, n. 160 (di seguito definito **Decreto del MEF del 10/07/2014**) e facenti parte del Coordinamento stesso. Allo scopo è possibile individuare cinque soggetti tra i

Ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014
--

quali effettuare una procedura comparativa tra quelli indicati nella classifica pubblicata sulla pagina Bloomberg "LALT" dove vengono riportati i consulenti legali di operazioni di emissioni obbligazionarie nel mercato "Euromarket" nel periodo dal 01/01/2014 al 31/10/2014. In particolare gli studi legali risultanti dalla classifica di cui sopra ai primi 5 posti sono i seguenti:

- Allen & Overy
- Clifford Chance Studio Legale Associato
- Linklaters
- White & Case LLP
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP

Ciò posto, tenuto conto che con Nota 3 del 3/3/14 gli intermediari finanziari, individuati ai sensi del comma 8, dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014, hanno, altresì, comunicato di aver incaricato per i servizi legali collegati all'attuazione del sopra citato art. 45 lo Studio Legale Allen & Overy, la Centrale di Committenza sopra individuata provvederà ad invitare esclusivamente gli studi legali di seguito riportati, individuando, in luogo dello Studio Legale Allen & Overy, lo Studio Legale Freshfields Bruckhaus Deringer, che risulta al sesto posto nella classifica Bloomberg di cui sopra:

- Clifford Chance Studio Legale Associato
- Linklaters
- White & Case LLP
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
- Freshfields Bruckhaus Deringer

Circa il prezzo da correlare alle prestazioni richieste, appare opportuno porre a base di gara una percentuale da applicarsi all'importo delle operazioni finanziarie (riacquisto di titoli obbligazionari) da compiere.

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del maggior ribasso presentato dai soggetti interessati. Appare congruo che la percentuale base da applicarsi al valore nozionale del debito da

**Ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66 del
24/04/2014**

riacquistare, così come risultante, per ciascuna regione, dal Decreto del MEF del 10/07/2014 sia pari a ●%.

Sulla base del punto (i) che precede:

1. ogni singola regione, con deliberazione di Giunta (vedi Allegato A1 che segue) recepisce il presente verbale e demanda alla Centrale di Committenza la procedura per l'affidamento dell'assistenza legale connessa alle operazioni di riacquisto da intraprendersi;
2. ogni singola regione, sulla base di quanto riportato al punto 1) di cui sopra, con lettera del Responsabile del Servizio/Direzione dell'Ente (vedi Allegato A2 che segue), trasmette la richiesta formale alla regione individuata a fungere da Centrale di Committenza;
3. a seguito della trasmissione da parte delle regioni a quella individuata quale Centrale di Committenza di tutti gli atti di cui ai punti 1) e 2) sopra riportati, quest'ultima adotta una deliberazione di Giunta (vedi Allegato A3 che segue) che "ratifica" l'assunzione dell'incarico stabilendo le modalità organizzative interne per assolvere la funzione;
4. la Centrale di Committenza, sulla base di quanto riportato ai punti 1), 2) e 3) di cui sopra avvia una procedura di selezione dello studio legale tra i 5 (o meno) soggetti individuati, ricorrendo, con la procedura accennata al punto (i) sopra riportato, all'istituto dell'"accordo quadro". L'"accordo quadro" (di seguito definito **Accordo Quadro**) per le procedure integralmente sottoposte alla disciplina del Codice dei Contratti è previsto dall'art. 59 dello stesso Codice; nel caso di specie lo stesso istituto può essere convenzionalmente richiamato e reso applicabile con le forme e nei limiti specificamente previsti dagli atti di gara (vedi Allegato A4);
5. la Centrale di Committenza aggiudica a uno studio legale l'Accordo Quadro a cui le regioni potranno aderire (vedi Allegato A5), sottoscrivendo le Convenzioni di cui al punto 6) che segue. L'aggiudicazione non comporta, da parte della Centrale di Committenza, impegni di spesa, né l'instaurazione di un rapporto contrattuale diretto con lo Studio Legale selezionato;
6. ogni singola regione, compresa quella che ha provveduto alla procedura di aggiudicazione, con atto del Responsabile del Servizio/Direzione dell'Ente, "aderisce" all'Accordo Quadro, stipulando apposita Convenzione sulla base delle operazioni finanziarie (riacquisto dei titoli obbligazionari) da compiere (vedi Allegato A7 che segue). Con il medesimo atto del

Ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014
--

Responsabile del Servizio/Direzione viene assunto anche il relativo impegno di spesa.
Successivamente all'adozione di tale atto avverrà la sottoscrizione delle Convenzione;

7. le singole regioni provvedono alla gestione dei rapporti contrattuali instaurati fino ad esaurimento del rapporto stesso.

Sulla base di quanto sopra riportato il Coordinamento Tecnico Interregionale AA.FF. approva gli Allegati A, A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7 al presente verbale.

- ii. In conformità a quanto previsto dall'art. 45, comma 8, del D.L. n. 66 del 24/04/2014, Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha già individuato gli intermediari finanziari cui le regioni individuate Decreto del MEF del 10/07/2014 dovranno fare riferimento. I soggetti sono stati individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite pubblicazione nel sito istituzionale dello stesso Ministero. Conseguentemente il Coordinamento Tecnico Interregionale AA.FF. ritiene che le regioni di cui sopra possono procedere direttamente all'affidamento dei relativi incarichi con deliberazione di giunta regionale. In relazione alle clausole contrattuali ed alle commissioni da applicarsi occorre fare riferimento alla valutazione di congruità effettuata del MEF, sulla proposta di mandato che congiuntamente i quattro intermediari hanno fatto pervenire alle regioni interessate in data ●/●/2014. Sulla base di quanto sopra riportato, il Coordinamento Tecnico Interregionale AA.FF. approva gli Allegati B1 e B2 al presente verbale.
- iii. In relazione agli esiti della Commissione Affari Finanziari del 24/09/2014 circa la disponibilità della Regione Lombardia ad effettuare per tutte le regioni, individuate con Decreto del MEF del 10/07/2014, la verifica ed il calcolo per (i) l'applicazione dell'art. 41 della Legge 448/2001 e per (ii) l'estinzione di eventuali operazioni in strumenti derivati esistenti sui titoli obbligazionari oggetto di riacquisto sia nel caso in cui il derivato presenti un valore di mercato positivo per la regione, sia nel caso in cui presenti un valore di mercato negativo, il Coordinamento Tecnico Interregionale AA.FF. ritiene che il percorso di affidamento per l'individuazione del consulente finanziario debba prevedere due distinte fasi:
 - la prima relativa alla sottoscrizione di un accordo organizzativo tra le regioni di cui sopra, da concludersi in base alle previsioni di cui all'art. 15 della Legge n. 241 del 07/08/1990. Sulla base di tali previsioni una regione e in particolare la Regione Lombardia, essendo dotata di adeguata struttura organizzativa, si accolla il compito di effettuare un unico affidamento;

Ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014

- la seconda avente ad oggetto l'affidamento dell'incarico da parte della Regione Lombardia *in house providing* alla Società Finlombarda – Finanziaria per lo Sviluppo della Lombardia Spa la quale, tra gli scopi sociali ha anche quello di “consulenza tecnico strategica nel settore della finanza pubblica”.

Sulla base di quanto sopra riportato, il Coordinamento Tecnico Interregionale AA.FF. approva gli Allegati C1 e C2 al presente Verbale.

In relazione agli Allegati A, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, C1 e C2 che seguono, si precisa come vengono individuate le disposizioni che, allo scopo di garantire l'uniformità nella soluzione delle problematiche sottese e la standardizzazione nell'iter procedurale, debbono essere obbligatoriamente riportate da ciascuna regione nei relativi atti.

Con particolare riferimento all'Allegato C1, sub Allegato A, sub – sub Allegato 1 avente ad oggetto la Scheda tecnica sull'attuazione dell'art. 41 della Legge 448/2001 si precisa che il relativo contenuto sarà oggetto di successiva determinazione, con specifico verbale, da parte del Coordinamento Tecnico Interregionale AA.FF., approvata dalla Commissione Affari Finanziari e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014
--

ALLEGATO A1 – SCHEMA DI DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE PER LA CENTRALE DI COMMITTENZA

OGGETTO: D.L. n. 66 del 24/4/2014, art. 45 - Ristrutturazione del debito obbligazionario delle regioni individuate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10/07/2014 - Approvazione del Verbale del Coordinamento Tecnico Interregionale AA.FF. ed individuazione della regione con ruolo di Centrale di Committenza

LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta di •

VISTO l'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/4/2014 che prevede che le regioni possono effettuare operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari emessi dalle medesime, aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lett. b) dello stesso articolo.

VISTO che la Regione • ha chiesto, nei termini e con le forme stabilite dal comma 7 dell'articolo e decreto sopra citati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'attivazione delle conseguenti procedure di acquisto per i titoli sotto specificati:

- •
- •

CONSIDERATO che le operazioni di che trattasi necessitano di assistenza legale da parte di soggetti particolarmente qualificati nella specifica materia;

CONSIDERATO, altresì, che sulla questione dell'assistenza legale il Coordinamento Tecnico Interregionale AA.FF., con Verbale del •/•/2014, ha deliberato unanimemente le linee guida per tutte le regioni facenti parte del Coordinamento stesso;

CONSIDERATO che il Verbale del •/•/2014 del Coordinamento Tecnico Interregionale AA.FF. è stato approvato dalla Commissione Affari Finanziari ed in seguito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data •/•/2014;

Ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014
--

VISTO che tali linee guida prevedono che l'individuazione del soggetto al quale sarà affidata l'assistenza legale dovrà essere identico per tutte le regioni assistite e che, tale esigenza potrà essere garantita da un'unica procedura di affidamento quadro, posta in essere dalla Regione Lazio che assume, per tale aspetto, la funzione di Centrale di Committenza, ai sensi dell'art 3, comma 34, del D.lgs. 163/2006;

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in premessa, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione

- di approvare il Verbale del Coordinamento Tecnico Interregionale AA.FF. della seduta del ●/●/2014 che viene allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;
- allo scopo dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/4/2014, inerente la ristrutturazione del debito obbligazionario della Regione ●, di demandare alla Regione Lazio, in qualità di Centrale di Committenza, la procedura per l'affidamento dell'assistenza legale connessa alle operazioni di riacquisto da intraprendersi;
- di demandare al Responsabile del Servizio/Direzione dell'Ente l'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014

**ALLEGATO A2 – SCHEMA DI LETTERA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/DIREZIONE ALLA
CENTRALE DI COMMITTENZA**

**Al Responsabile del Servizio/Direzione
della Regione Lazio**
(comunicazione via pec)

OGGETTO: D.L. n. 66 del 24/4/2014, art. 45 – Assistenza legale – Richiesta a svolgere le funzioni di
Centrale di Committenza.

La Regione ●, con deliberazione di Giunta n. ● del ●/●/2014, allegata in copia, ha approvato il Verbale del Coordinamento Tecnico Interregionale AA.FF., seduta del ●/●/2014, con il quale, si era assunta la determinazione di affidare a codesta Regione Lazio la funzione di Centrale di Committenza per l'affidamento di un accordo quadro (di seguito definito **l'Accordo Quadro**) a un unico soggetto, al fine di garantire, a tutte le regioni interessate all'attuazione della normativa in oggetto, la necessaria assistenza legale.

Con la presente, pertanto, si chiede di attivare le previste procedure al fine di addivenire al previsto Accordo Quadro.

Sarà cura della scrivente Amministrazione, a seguito della comunicazione di aggiudicazione di detto Accordo Quadro, provvedere all'atto di adesione con conseguente assunzione del relativo impegno di spesa e successiva sottoscrizione della Convenzione.

Il Dirigente
(●)

Ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014
--

**ALLEGATO A3 – SCHEMA DI DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE LAZIO DI RATIFICA
PER LA CENTRALE DI COMMITTENZA**

OGGETTO: D.L. n. 66 del 24/4/2014, art. 45 - Ristrutturazione del debito obbligazionario delle regioni individuate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10/07/2014
- Assunzione da parte della Regione Lazio delle funzioni di Centrale di Committenza per l'affidamento dell'assistenza legale.

LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta di ●

VISTO l'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/4/2014, che prevede che le regioni possono effettuare operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari emessi dalle medesime, aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lett. b) dello stesso articolo;

CONSIDERATO che le operazioni di che trattasi necessitano di assistenza legale da parte di soggetti particolarmente qualificati nella specifica materia; considerato, altresì, che sulla questione dell'assistenza legale il Coordinamento Tecnico Interregionale AA.FF., con Verbale del ●/●/2014, ha deliberato unanimemente linee guida per tutte le regioni facenti parte del Coordinamento stesso;

CONSIDERATO che il Verbale del ●/●/2014 del Coordinamento Tecnico Interregionale AA.FF. è stato approvato dalla Commissione Affari Finanziari ed in seguito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data ●/●/2014;

VISTO che tali linee guida prevedono che l'individuazione del soggetto al quale sarà affidata l'assistenza legale dovrà essere identico per tutte le regioni assistite e che tale esigenza potrà essere garantita da un'unica procedura di affidamento quadro, posta in essere dalla Regione Lazio che assume, per tale aspetto, la funzione di Centrale di Committenza, ex art. 3, comma 34, D.Lgs. 163/2006;

PRESO ATTO che le regioni facenti parte del Coordinamento Tecnico Interregionale AA.FF. hanno tutte approvato con deliberazioni di Giunta regionale le linee guida deliberate da detto

Ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014
--

Coordinamento e hanno, altresì, inoltrato formale richiesta alla Regione Lazio di assumere la funzione di Centrale di Committenza;

RITENUTO di dover formalmente accettare tale funzione e, conseguentemente, adottare le disposizioni organizzative interne, necessarie all'espletamento dell'incarico stesso;

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in premessa, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione

- di approvare il Verbale del Coordinamento Tecnico Interregionale AA.FF. della seduta del ●/●/2014 che viene allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;
- di assumere, ai fini dell'acquisizione dei servizi legali necessari all'attuazione dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/4/2014, la funzione di Centrale di Committenza nei confronti delle regioni individuate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10/07/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 12 luglio 2014, n. 160 e facenti parte del Coordinamento Tecnico Interregionale AA.FF.;
- di espletare la funzione di cui al punto precedente per il tramite del Responsabile del Servizio/Direzione ● che provvederà all'assunzione di tutti i consequenziali atti;
- la struttura di cui al punto che precede provvederà, in caso di aggiudicazione, alla stipula dell'Accordo Quadro, definito sulla base delle deliberazioni di Giunta regionale di approvazione del Verbale del Coordinamento Tecnico Interregionale AA.FF. del ●/●/2014, a cui le regioni interessate aderiranno attraverso la sottoscrizione di singole Convenzioni;
- dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico del bilancio della Regione.

Ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014
--

***ALLEGATO A4 - SCHEMA DI DECRETO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/DIREZIONE DELLA
REGIONE LAZIO PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA***

VISTO l'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/4/2014, che prevede che le regioni possono effettuare operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari emessi dalle medesime, aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lett. b) dello stesso articolo;

PRESO ATTO che tutte le Regioni interessate all'attuazione dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/4/2014 hanno conferito mandato alla Regione Lazio ad assumere le funzioni di Centrale di Committenza;

VISTO che con Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. ● del ●/●/2014 si è provveduto all'approvazione del Verbale del Coordinamento Tecnico Interregionale AA.FF. del ●/●/2014, inerente le modalità per acquisire i servizi legali di supporto alle operazioni connesse al riacquisto dei titoli obbligazionari di cui sopra;

CONSIDERATO che con la Deliberazione di cui sopra la Giunta regionale del Lazio ha assunto, per conto di tutte le regioni interessate all'attuazione dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/4/2014, la funzione di Centrale di Committenza, adottando le conseguenziali disposizioni organizzative;

CONSIDERATO che il Coordinamento Tecnico Interregionale AA.FF., con il Verbale del ●/●/2014, ha, inoltre, individuato gli studi legali nell'ambito dei quali esperire una procedura di gara per l'affidamento dell'Accordo Quadro inerente l'assistenza legale a supporto delle operazioni di cui sopra e che tali studi legali corrispondono ai sotto elencati:

- Clifford Chance Studio Legale Associato
- Linklaters
- White & Case LLP
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
- Freshfields Bruckhaus Deringer

CONSIDERATO che all'eventuale aggiudicazione non consegnerà alcun diretto impegno finanziario da parte della Regione Lazio che si limiterà in questa fase alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro;

Ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014
--

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto:

- di indire una procedura di gara per l'aggiudicazione di un Accordo Quadro inerente l'assistenza legale necessaria alle operazioni connesse alla ristrutturazione del debito delle regioni di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10/07/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 12 luglio 2014, n. 160; la relativa lettera di invito è conforme all'Allegato A al presente decreto, di cui è parte integrante;
- la lettera di invito di cui al punto che precede è inviata agli studi legali appresso specificati:
 - Clifford Chance Studio Legale Associato
 - Linklaters
 - White & Case LLP
 - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
 - Freshfields Bruckhaus Deringer

Il Dirigente
(●)

Ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014
--

Allegato A – Schema di Lettera di Invito per i servizi legali

Spett.le Studio Legale ●

Oggetto: Servizi di assistenza legale a supporto delle regioni interessate all'attuazione dell'art.45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014 – Invito alla presentazione di un'offerta.

L'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014, prevede che le regioni possono effettuare operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari emessi dalle medesime, aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lett. b) dello stesso articolo.

Allo scopo di uniformare le procedure da porre in essere, le regioni interessate, tramite il Coordinamento Tecnico Interregionale AA.FF., (la Commissione Affari Finanziari e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome), si sono accordate, oltre che per procedere di concerto tra loro e con il competente Ministero, per provvedere in maniera unitaria all'acquisizione dei servizi legali di supporto alle operazioni da porre in essere.

A tale scopo è stata individuata la scrivente Regione Lazio quale Centrale di Committenza, ai sensi dell'art 3, comma 34, del D.lgs. 163/2006, con la finalità di addivenire all'individuazione di un soggetto in grado di garantire a tutte le regioni l'assistenza legale di che trattasi.

Per quanto riguarda la procedura d'individuazione dello studio legale, deve precisarsi che i servizi legali, contemplati al punto 21 dell'Allegato IIB del D.lgs. 163/2006 (di seguito definito **Codice dei Contratti**), ai sensi dell'art. 20, comma 1, dello stesso decreto, sono sottratti alla disciplina generale del Codice dei Contratti, applicandosi esclusivamente, oltre alle norme espressamente richiamate da detto art. 20, i principi enunciati all'art. 27. Lo stesso art. 27, prevede che *“l'affidamento deve essere preceduto da invito di almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto”*.

Si precisa, pertanto, che la procedura non è direttamente disciplinata dalle disposizioni del Codice dei Contratti, ma solo da quelle disposizioni dello stesso decreto che in questa sede vengono, in via convenzionale, in tutto o in parte richiamate.

Ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014
--

Premesso quanto sopra, lo studio legale in indirizzo è invitato a presentare la propria offerta finalizzata alla fornitura dell'assistenza legale necessaria alle operazioni connesse al riacquisto dei titoli obbligazionari delle regioni, a tale scopo, autorizzate dall'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10/07/2014 che viene riportato all'Allegato 1 alla presente lettera d'invito.

L'offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, presso il Servizio/Direzione • della Regione Lazio, via • n •, cap. •, •, in forma cartacea entro le ore 12.00 del giorno •/10/2014, ovvero, entro lo stesso termine, in formato digitale con sottoscrizione elettronica nelle forme stabilite dal D.lgs. 82/2005, all'indirizzo di posta elettronica certificata •.

L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e in conformità all'Allegato 2 alla presente lettera d'invito ed essere completata da:

1. una breve descrizione della *mission* e dell'apparato organizzativo e operativo dello studio legale, nonché dei principali servizi di assistenza legale svolti a favore di pubbliche amministrazioni per operazioni analoghe a quella prospettata in premessa;
2. la descrizione delle modalità operative con cui le prestazioni richieste saranno svolte;
3. la offerta economica espressa in termini percentuali rispetto all'importo del nozionale dei titoli obbligazionari da riacquistare; l'offerta economica, pena esclusione, non può essere sottoposta a condizioni o riserve.

A tale scopo si precisa che:

- a) dalla documentazione di cui ai punti 1) e 2) sopra riportati non deriverà l'attribuzione di alcun punteggio o merito, salva la valutazione della insussistenza dei requisiti minimi tecnico-professionali e organizzativi, necessari all'espletamento dell'incarico;
- b) l'offerta economica deve essere espressa in termini percentuali rispetto al valore nozionale dei titoli obbligazionari da riacquistare; l'offerta economica non può essere superiore a quella posta a base della procedura e pari al •%; sono prese in considerazione fino a quattro cifre dopo la virgola;
- c) l'incarico verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso; nel caso vi fossero due o più migliori offerte di pari valore, l'Amministrazione procedente aprirà una ulteriore fase in cui i

Ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014
--

migliori offerenti saranno invitati a ulteriori ribassi. In caso di ulteriore parità, si procederà mediante estrazione a sorte;

- d) l'aggiudicatario stipulerà con l'Amministrazione procedente un accordo quadro (di seguito definito **l'Accordo Quadro**), redatto in conformità all'Allegato 3 alla presente lettera d'invito per la fornitura dell'assistenza legale alle regioni interessate alle operazioni in premessa; i rapporti contrattuali con le singole regioni saranno instaurati in successiva e separata sede, mediante la sottoscrizione di specifiche convenzioni (di seguito definite **Convenzioni**);
- e) per effetto della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, lo studio legale aggiudicatario non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione che ha aggiudicato e sottoscritto l'Accordo stesso; in particolare, l'Amministrazione regionale che sottoscrive l'Accordo Quadro non garantisce l'effettiva sottoscrizione delle Convenzioni con le singole regioni e non risponde delle obbligazioni assunte dalle medesime singole regioni con lo studio legale aggiudicatario a seguito della sottoscrizione delle Convenzioni;
- f) in sede di presentazione dell'offerta, gli studi legali interessati dichiareranno, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del D.lgs. 163/2006; l'Amministrazione procedente si riserva la possibilità di effettuare verifiche inerenti la veridicità delle dichiarazioni durante tutta la durata dell'Accordo Quadro; è fatta salva la possibilità, da parte delle regioni che sottoscriveranno le singole Convenzioni, di effettuare le verifiche ritenute utili e, altresì, nei casi previsti dalla legge, l'accertamento della regolarità dello studio legale aggiudicatario dal punto di vista degli obblighi contributivi tramite richiesta di D.U.R.C.;
- g) l'apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica, comunicata almeno ventiquattro ore prima di tale operazione ai soggetti offerenti al recapito di posta elettronica certificata o telefax da loro evidenziato a seguito della presentazione dell'offerta.

L'invio dell'offerta con le modalità e nei termini sopra descritti, comporta l'automatica accettazione di tutte le condizioni e clausole della presente lettera di invito.

Il Dirigente
(●)

Ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014

Allegato 1 alla Lettera di Invito – Decreto del MEF del 10/07/2014

(scansione del DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 10/07/2014)

Ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014
--

Allegato 2 alla Lettera di Invito – Schema di dichiarazione

Alla Regione Lazio

Dichiarazione in relazione alla procedura avviata dalla Regione Lazio per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro di cui alla Lettera d'Invito della Regione Lazio prot. ● del ●/●/● attinente i servizi di assistenza legale da fornire alle regioni interessate all'attuazione dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014.

L'anno 2014, il giorno ●, del mese di ●, il sottoscritto ● nato a ● (●) nella qualità di ● dello Studio Legale ● con sede in ●

a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.p.r. 445/2000 in caso di mendacio, in relazione alla Lettera di Invito della Regione Lazio prot. ● del ●/●/2014, ai fini della partecipazione alla procedura di cui all'oggetto

DICHIARA

- che la denominazione ufficiale dello studio legale offerente è la seguente:
 - ● con sede legale in ● (●), CAP ●, Via ●
 - Numero di codice fiscale dello studio legale: ●;
 - Iscrizione registro delle imprese: ●;
 - Partita I.V.A. dell'Impresa: ●;
 - codice Ditta INAIL n. ●, Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. ● e Matricola aziendale INPS n. ●;
 - CCNL applicato:
- che rappresentante legale è: ●, nato a ● il ●, domiciliato a ●, Via ●.

DICHIARA INOLTRE

- di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le

Ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014
--

norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti nonché di accettare tutte le condizioni previste nella lettera di invito;

- di aver esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli atti e gli elaborati posti a base della procedura;
- di aver preso piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della prestazione;
- di aver giudicato le prestazioni stesse realizzabili, gli atti e gli elaborati visionati adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi;
- che a suo carico non ricorre alcuna delle condizioni di esclusione dal presentare offerte nei procedimenti concorsuali per pubbliche forniture stabilite dall'art. 38 del D.lgs. 12/04/2006 n.163;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della Legge 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- che il sottoscritto è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3, della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al rapporto da instaurare.

Data ●/●/●

(firma *)

(●)

In allegato:

- i. Relazione di cui al punto 1) della Lettera di Invito;
- ii. Relazione di cui al punto 2) della Lettera di Invito;
- iii. Offerta Economica di cui al punto 3) della Lettera di Invito.

(*) Alla dichiarazione dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.

Ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014
--

Allegato 3 alla Lettera di Invito – Schema di Accordo Quadro

Accordo Quadro per l'assistenza legale alle regioni ai fini delle operazioni connesse al riacquisto di titoli obbligazionari, ai sensi dell'art. 45, del D.L. n. 66 del 24/04/2014.

La Regione Lazio in qualità di Centrale di Committenza delle regioni specificate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10/07/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 12 luglio 2014, n. 160, rappresentata per la carica da ●, in virtù dell'incarico conferito con ●

e

lo Studio Legale ●, rappresentato da ●, in qualità di ● come documentato dall'**Allegato (a)** al presente Accordo Quadro

PREMESSO:

- che la Regione Lazio con Decreto del Responsabile del Servizio/Direzione n. ● del ●/●/2014 ha avviato una procedura selettiva per l'aggiudicazione di un accordo quadro per la fornitura dell'assistenza legale necessaria alle operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari delle regioni, contemplate dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 10/07/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 12 luglio 2014, n. 160;
- che la Regione Lazio, con Decreto del Responsabile del Servizio/Direzione n. ● del ●/●/●, a seguito di espletamento della prevista procedura selettiva, ha aggiudicato l'Accordo Quadro allo Studio Legale ●;
- che le sopra descritte Parti sono ben a conoscenza degli atti sopra citati e, anche se non materialmente allegati al presente accordo, ad essi intendono fare riferimento, rinunciando a qualsiasi contraria eccezione;

STIPULANO IL PRESENTE ACCORDO QUADRO

Ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014

ART. 1 (Oggetto)

Il presente Accordo Quadro disciplina i servizi di assistenza legale necessari alle regioni, individuate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10/07/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 12 luglio 2014, n. 160, per le operazioni connesse al riacquisto dei titoli obbligazionari, previste dall'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014. Le premesse del presente Accordo Quadro sono da considerarsi parte integrante dello stesso.

ART. 2 (Adesioni all'Accordo Quadro)

Le regioni di cui all'art. 1, nel termine di giorni quindici dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, possono chiedere allo Studio Legale • l'adesione per l'assistenza legale relativa alle operazioni connesse al riacquisto dei titoli obbligazionari, previste dall'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014, di rispettiva competenza.

A seguito dell'adesione di cui sopra, lo Studio Legale • e ciascuna regione stipuleranno apposita Convenzione riportante le condizioni generali previste dal presente Accordo Quadro e le clausole speciali concordate tra le parti.

Tutti gli atti di cui al presente Accordo Quadro e quelli consequenziali derivanti dalla sottoscrizione delle Convenzioni dovranno essere redatti in lingua Italiana ovvero accompagnati da traduzione in lingua italiana asseverata da perizia giurata.

ART. 3 (Durata)

Il presente Accordo Quadro ha la durata di mesi dodici a decorrere dalla data di sottoscrizione. I rapporti convenzionali con le singole regioni avranno durata pari a mesi dodici dalle rispettive date di sottoscrizione, salva la possibilità di proroga, concordata tra le parti, nel caso che le operazioni di riacquisto non siano state completate nei termini di cui sopra.

ART. 4 (Prezzo delle prestazioni e modalità di pagamento)

Il prezzo complessivo delle prestazioni di assistenza legale è commisurato al valore nozionale del debito da riacquistare, così come risultante, per ciascuna regione, dal decreto ministeriale di cui in premessa, nella misura pari allo •% del debito stesso. La determinazione di tale compenso deve intendersi al netto di IVA. Tale prezzo, comunque, si riferisce a prestazioni quantitativamente e

Ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014
--

qualitativamente conformi agli standard professionali connessi alla tipologia delle prestazioni. E', in ogni caso, esclusa qualsiasi altra forma di onere accessorio o rimborso spese.

Il pagamento avverrà attraverso l'emissione di fatture trimestrali con annessa descrizione delle prestazioni completamente rese. Il saldo finale avverrà a seguito di una relazione conclusiva che documenti il completo espletamento dell'attività di supporto correlata alle operazioni di riacquisto di cui in premessa.

ART. 5 (Modalità di esecuzione delle prestazioni)

Lo Studio Legale • provvederà, attraverso propri professionisti all'espletamento delle attività di assistenza legale. Lo Studio Legale potrà, altresì, richiedere consulenze, perizie o supporti esterni di altro tipo mantenendo indenne le regioni che stipuleranno le Convenzioni di cui all'art. 2 da qualsiasi responsabilità e spesa ulteriore.

E', comunque, esclusa ogni forma di cessione anche parziale del presente Accordo Quadro e delle successive Convenzioni stipulate con le regioni e, altresì, forme di sub appalto, comunque denominate.

ART. 6 (Oneri per la sicurezza)

In relazione alle prestazioni da svolgere per le singole regioni che stipuleranno le Convenzioni di cui all'art. 2, in base all'art. 26, comma 3 bis del D.lgs. 81/2008, sono da escludersi oneri derivanti da rischio interferenze e, pertanto, non è stato predisposto il relativo documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI).

ART.7 (Recesso)

Le singole regioni hanno diritto di recedere dalle relative Convenzioni in qualunque tempo e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà consentita ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione della regione da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni.

In caso di recesso lo Studio Legale ha diritto a percepire compensi per le attività poste in essere e debitamente documentate fino alla data del recesso, senza possibilità di ulteriori pretese di alcun tipo.

Ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014
--

ART. 8 (Tracciabilità flussi finanziari)

Lo Studio Legale assume, a seguito della sottoscrizione delle Convenzioni le regioni, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n. 136/2010. In particolare lo Studio Legale si impegna a rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi oggetto delle Convenzioni con le regioni.

In caso di inadempimento la Convenzione deve intendersi risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 9 (Trattamento dati personali)

I dati relativi allo Studio Legale affidatario verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente accordo e con le garanzie previste dal D.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è ●.

ART. 10 (Foro competente)

Per ogni controversia relativa al presente Accordo Quadro le Parti stabiliscono che il Foro competente è quello di ●.

Lo Studio Legale ● dichiara di approvare, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, in forma specifica, gli articoli:

- **ART. 2 (Adesioni all'Accordo Quadro)**
- **ART. 3 (Durata)**
- **ART. 4 (Prezzo delle prestazioni e modalità di pagamento)**
- **ART. 5 (Modalità di esecuzione delle prestazioni)**
- **ART.7 (Recesso)**
- **ART. 10 (Foro competente)**

*Allegato (a) allo Schema di Accordo Quadro
(documento comprovante la
legittimazione di chi rappresenta lo
studio legale)*

Ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014
--

**ALLEGATO A5 - SCHEMA DI DECRETO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/DIREZIONE DELLA
REGIONE LAZIO PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA**

VISTO l'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/4/2014, che prevede che le regioni possono effettuare operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari emessi dalle medesime, aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lett. b) dello stesso articolo;

PRESO ATTO che tutte le Regioni interessate all'attuazione dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/4/2014 hanno conferito mandato alla Regione Lazio ad assumere le funzioni di Centrale di Committenza;

VISTO che con Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. ● del ●/●/2014 si è provveduto all'approvazione del Verbale del Coordinamento Tecnico Interregionale AA.FF. del ●/●/2014, inerente le modalità per acquisire i servizi legali di supporto alle operazioni connesse al riacquisto dei titoli obbligazionari di cui sopra;

CONSIDERATO che con la Deliberazione di cui sopra la Giunta regionale del Lazio ha assunto, per conto di tutte le regioni interessate all'attuazione dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/4/2014, la funzione di Centrale di Committenza, adottando le conseguenziali disposizioni organizzative;

CONSIDERATO che il Coordinamento Tecnico Interregionale AA.FF., con il Verbale del ●/●/2014, ha, inoltre, individuato gli studi legali nell'ambito dei quali esperire una procedura di gara per l'affidamento dell'Accordo Quadro inerente l'assistenza legale a supporto delle operazioni di cui sopra e che tali studi legali corrispondono ai sotto elencati:

- Clifford Chance Studio Legale Associato
- Linklaters
- White & Case LLP
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
- Freshfields Bruckhaus Deringer

VISTO il Decreto n. ● del ● del Responsabile del Servizio/Direzione ● della Regione Lazio con cui è stata avviata la procedura di gara tra gli studi legali di cui sopra;

Considerato che sono pervenute le offerte dei seguenti studi legali:

Ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014
--

- ●
- ●
- ●
- ●

PRESO ATTO che la migliore offerta economica è stata presentata dallo Studio Legale ● e che tale offerta corrisponde allo ●% del valore nozionale del debito da riacquistare, così come risultante, per ciascuna regione, dal Decreto del MEF del 10/07/2014;

CONSIDERATO, per quanto sopra esposto, che occorre provvedere all'aggiudicazione e che dalla stessa non conseguirà alcun diretto impegno finanziario da parte della Regione Lazio che si limiterà, in questa fase, alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro;

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto:

- di aggiudicare allo Studio Legale ● l'Accordo Quadro di cui al Decreto del Responsabile del Servizio/Direzione della Regione Lazio n. ● del ●/●/● con cui è stata avviata la procedura di gara per l'assistenza legale necessaria alle operazioni connesse alla ristrutturazione del debito delle regioni di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10/07/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 12 luglio 2014, n. 160;
- l'offerta aggiudicataria e l'Accordo Quadro riportati, rispettivamente, nell'Allegato A e nell'Allegato B al presente decreto, fanno parte integrante dello stesso.

Il Dirigente
(●)

Allegato A – Offerta aggiudicataria

Allegato B – Accordo Quadro

Ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014
--

**ALLEGATO A6 – SCHEMA DI LETTERA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/DIREZIONE DI
AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO**

Alle Regioni ●
(comunicazione via pec)

Oggetto: D.L. n. 66 del 24/04/2014, art. 45. – Comunicazione dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro di cui al Decreto del Responsabile del Servizio/Direzione della Regione Lazio n. ● del ●/●/●.

Con la presente, si comunica che, con Decreto del Responsabile del Servizio/Direzione ● della Regione Lazio, la scrivente amministrazione regionale in qualità di Centrale di Committenza delle regioni in indirizzo ha provveduto ad aggiudicare l'Accordo Quadro di cui all'oggetto.

Si trasmette, in allegato, l'Accordo Quadro sottoscritto in data ●/●/● unitamente all'offerta aggiudicataria.

Premesso ciò si invitano le singole regioni ad assumere con ogni urgenza gli atti consequenziali finalizzati alla sottoscrizione delle convenzioni.

Il Dirigente
(●)

Ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014
--

**ALLEGATO A7 – SCHEMA DI DECRETO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/DIREZIONE DI ADESIONE
ALL'ACCORDO QUADRO**

VISTO l'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/4/2014, che prevede che le regioni possono effettuare operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari emessi dalle medesime, aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lett. b) dello stesso articolo;

VISTO che con Deliberazione della Giunta regionale n. ● del ●/●/2014, si è provveduto all'approvazione del Verbale del Coordinamento Tecnico Interregionale AA.FF. del ●/●/2014, inerente le modalità per acquisire i servizi legali di supporto per il riacquisto dei titoli obbligazionari di cui sopra ed è stato, altresì, conferito mandato alla Regione Lazio per lo svolgimento delle funzioni di Centrale di Committenza per conto di tutte le regioni interessate all'attuazione di detto art. 45 del D.L. n. 66 del 24/4/2014;

VISTA la Nota prot. ● del ●/●/2014 della Regione ●, con la quale il Responsabile del Servizio/Direzione ha chiesto formalmente alla Regione Lazio di espletare le funzioni di Centrale di Committenza;

PRESO ATTO che detta Regione Lazio, con Nota prot. ● del ●/●/2014, ha comunicato alle regioni interessate l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro allo Studio Legale ● e considerato altresì che occorre provvedere alla formale adesione a tale Accordo Quadro, mediante stipula, per la parte di competenza, di apposita Convenzione con il soggetto sopra individuato;

CONSIDERATO che l'onere finanziario correlato ai servizi legali, necessari per le operazioni connesse al riacquisto delle obbligazioni di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10/07/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12/07/2014, applicando il parametro dell'offerta aggiudicataria, pari al ●%, è stimabile in Euro ●;

VISTA la legge regionale ● di approvazione del bilancio regionale 2014.

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto:

Ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014
--

- di aderire, per l'acquisizione dei servizi legali connessi all'attuazione dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/4/2014, all'Accordo Quadro di cui alla Nota della Regione Lazio prot. ● del ●/●/2014;
- di sottoscrivere con lo Studio Legale ●, aggiudicatario dell'Accordo Quadro di cui al punto che precede, apposita Convezione (Allegato A al presente Decreto) per l'assistenza legale delle operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari sotto specificati:
 - ●
 - ●
- di assumere, per l'espletamento dell'incarico di cui sopra impegno di spesa per l'importo di Euro ● a valere sulle disponibilità del capitolo ● del bilancio regionale 2014.

Il Dirigente
(●)

Ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014
--

Allegato A – Schema di Convenzione

La Regione • rappresentata per la carica da •, in virtù dell'incarico conferito con •

e

lo Studio Legale •, rappresentato da •, in qualità di • come documentato dall'Allegato 1 alla presente Convenzione.

PREMESSO:

- che la Regione Lazio ha stipulato con lo Studio Legale • un Accordo Quadro per la fornitura del servizio di assistenza legale necessario alle operazioni connesse al riacquisto dei titoli obbligazionari delle regioni, ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014;
- che la Regione • con Decreto del Responsabile del Servizio/Direzione n. • del •/•/• ha aderito a detto Accordo Quadro per l'assistenza relativa a tale regione;
- che le sopra descritte Parti sono ben a conoscenza degli atti sopra citati e, anche se non materialmente allegati al presente accordo, ad essi intendono fare riferimento, rinunciando a qualsiasi contraria eccezione;

stipulano la presente Convenzione.

ART. 1 (Oggetto)

La presente Convenzione disciplina il servizio di assistenza legale necessario alla Regione • per le operazioni connesse al riacquisto dei titoli obbligazionari, previste dall'art.45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014.

Le premesse della presente Convenzione sono da considerarsi parte integrante dello stesso.

ART. 2 (Durata)

La presente Convenzione ha la durata pari a mesi dodici dalla sottoscrizione, salva la possibilità di proroga, concordata tra le parti, nel caso che le operazioni connesse al riacquisto non siano state completate nei termini di cui sopra.

ART. 3 (Prezzo delle prestazioni e modalità di pagamento)

Ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014
--

Il prezzo complessivo delle prestazioni di assistenza legale è commisurato al valore nozionale del debito da riacquistare, così come risultante, per la Regione ● dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 10/07/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 12 luglio 2014, n. 160 ed è pari a Euro ●, corrispondente alla percentuale di ●%, così come prevista dall'Accordo Quadro.

La determinazione di tale compenso deve intendersi al netto di IVA. Tale prezzo, comunque, si riferisce a prestazioni quantitativamente e qualitativamente conformi agli standard professionali connessi alla tipologia delle prestazioni. E', in ogni caso, esclusa qualsiasi altra forma di onere accessorio o rimborso spese.

Il pagamento avverrà attraverso l'emissione di fatture trimestrali con annessa descrizione delle prestazioni completamente rese. Il saldo finale avverrà a seguito di una relazione conclusiva che documenti il completo espletamento dell'attività di supporto correlata alle operazioni di riacquisto.

ART. 4 (Modalità di esecuzione delle prestazioni)

Lo Studio Legale ● provvederà, attraverso propri professionisti, all'espletamento delle attività di assistenza legale, aventi ad oggetto l'attuazione delle procedure di cui all'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014 compresi tutti i rapporti con gli intermediari finanziari di cui al comma 8 dello stesso art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014.

Lo Studio Legale potrà, altresì, richiedere consulenze, perizie o supporti esterni di altro tipo mantenendo indenne la regione committente da qualsiasi responsabilità e spesa ulteriore. E', comunque, esclusa ogni forma di cessione anche parziale del presente Accordo Quadro e delle successive convenzioni stipulate con le regioni e, altresì, forme di sub appalto comunque denominate.

Tutti i documenti da produrre alla Regione ●, ove non redatti in lingua italiana, dovranno essere accompagnati da traduzione in lingua italiana asseverata da perizia giurata.

ART. 5 (Oneri per la sicurezza)

In relazione alle prestazioni da svolgere per la Regione ●, in base all'art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 81/2008, sono da escludersi oneri derivanti da rischio interferenze e, pertanto, non è stato predisposto il relativo documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI).

Ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014
--

ART.6 (Recesso)

La Regione ● ha diritto di recedere dalla presente convenzione in qualunque tempo e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà consentita ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione della Regione da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni.

In caso di recesso lo studio legale ha diritto a percepire compensi per le attività poste in essere e debitamente documentate fino alla data del recesso, senza possibilità di ulteriori pretese di alcun tipo.

ART. 7 (Tracciabilità flussi finanziari)

Lo Studio Legale ● assume, nel rapporto convenzionale con la Regione ●, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n. 136/2010.

In particolare lo studio legale si impegna a rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto della presente convenzione. In caso di inadempimento la convenzione deve intendersi risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 8 (Trattamento dati personali)

I dati relativi allo studio legale affidatario verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente accordo e con le garanzie previste dal D.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è ● .

ART. 9 (Foro competente)

Per ogni controversia relativa al presente accordo le Parti stabiliscono che il Foro competente è quello di ●.

Lo Studio Legale ● dichiara di approvare, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, in forma specifica, gli articoli:

- **ART. 2 (Durata)**
- **ART. 3 (Prezzo delle prestazioni e modalità di pagamento)**
- **ART. 4 (Modalità di esecuzione delle prestazioni)**
- **ART.6 (Recesso)**
- **ART. 9 (Foro competente)**

Ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014
--

**ALLEGATO B1 – SCHEMA DI DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI -
ATTO DI INDIRIZZO**

OGGETTO: D.L. n. 66 del 24/4/2014, art. 45 - Ristrutturazione del debito obbligazionario delle regioni individuate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10/07/2014, – Atto di indirizzo.

LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta di •

VISTO l'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/4/2014 che prevede che le regioni possono effettuare operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari emessi dalle medesime, aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lett. b) dello stesso articolo;

VISTO che la Regione • ha chiesto, nei termini e con le forme stabilite dal comma 7, dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'attivazione delle procedure connesse al riacquisto dei titoli sotto specificati:

- •
- •

VISTO che, ai sensi del comma 8, dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014, le operazioni connesse al riacquisto delle debbono avvenire per il tramite di uno o più intermediari finanziari, individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che tali intermediari sono stati individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite pubblicazione nel sito istituzionale dello stesso Ministero;

VISTA la proposta di mandato congiunta che gli intermediari finanziari sopra citati hanno inviato alle regioni interessate con Nota • del •/•/•;

Ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014
--

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in premessa, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione

- di autorizzare il Servizio/Direzione • ad avvalersi, per le operazioni connesse alla ristrutturazione del debito di cui all'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014, degli intermediari finanziari individuati ai sensi del comma 8 dello stesso articolo e corrispondenti ai seguenti istituti di credito:
 - Citigroup Global Markets Ltd;
 - BNP Paribas;
 - Deutsche Bank;
 - Barclays Bank PLC
- il Servizio/Direzione • provvederà, conformemente al presente atto di indirizzo, alla formalizzazione degli incarichi e di ogni atto necessario alla ristrutturazione dei titoli obbligazionari della Regione • identificati dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10/07/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 12 luglio 2014, n. 160;

Ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014
--

**ALLEGATO B2 – SCHEMA DI DECRETO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/DIREZIONE PER GLI
INTERMEDIARI FINANZIARI**

VISTO l'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/4/2014, che prevede che le regioni possono effettuare operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari emessi dalle medesime, aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lett. b) dello stesso articolo;

VISTO che la Regione • ha chiesto, nei termini e con le forme stabilite dal comma 7 dell'articolo e decreto sopra citati al Ministero dell'Economia e delle finanze, l'attivazione delle conseguenti procedure di acquisto per i titoli sotto specificati:

- •
- •

VISTO che, ai sensi del comma 8, dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014, le operazioni connesse al riacquisto delle debbono avvenire per il tramite di uno o più intermediari finanziari, individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che tali intermediari sono stati individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite pubblicazione nel sito istituzionale dello stesso Ministero;

VISTA la proposta congiunta di mandato che gli intermediari finanziari sopra citati hanno inviato alle regioni interessate con Nota • del •/•/•;

PRESO ATTO che la proposta congiunta di mandato di cui sopra, ai fini della valutazione delle relative condizioni, modalità, termini e corrispettivo è stata sottoscritta *per presa visione* dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del comma 9, dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014;

CONSIDERATO che, con deliberazione della Giunta regionale, n. • del •, la Regione • ha incaricato il Servizio/Direzione • ad avvalersi degli intermediari finanziari di cui al punto che precede e corrispondenti ai seguenti istituti di credito

- Citigroup Global Markets Ltd;
- BNP Paribas;

Ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014
--

- Deutsche Bank;
- Barclays Bank PLC

VALUTATO che l'onere economico a carico della Regione ● in base agli atti sopra citati ammonta a Euro ●;

CONSIDERATO che all'onere di cui sopra è possibile fare fronte con le disponibilità presenti nel capitolo di spesa ● del Bilancio 2014;

VISTA la Legge regionale di approvazione del Bilancio regionale 2014

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto:

- Ai fini delle operazioni connesse alla ristrutturazione del debito di cui all'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014 di sottoscrivere specifico mandato conforme all'Allegato A al presente atto, con i seguenti intermediari finanziari:
 - Citigroup Global Markets Ltd;
 - BNP Paribas;
 - Deutsche Bank;
 - Barclays Bank PLC
- Di assumere per l'espletamento dell'incarico di cui sopra l'impegno di spesa per l'importo di Euro ● a valere sulle disponibilità del capitolo ● del bilancio regionale 2014;
- L'Allegato A al presente atto è parte integrante dello stesso.

Il Dirigente
(●)

Allegato A – Mandato agli Intermediari Finanziari
(da inserire)

Ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014
--

**ALLEGATO C1 – SCHEMA DI DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE PER IL CONSULENTE FINANZIARIO –
ACCORDO ORGANIZZATIVO**

OGGETTO: Legge n. 241 del 07/08/1990, art. 15 – Accordo tra pubbliche amministrazioni per l'affidamento dell'incarico di consulente finanziario a supporto delle operazioni di cui all'art.45 del D.L. n. 66 del 24/4/2014

LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta di •

VISTO l'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/4/2014 che prevede che le regioni possono effettuare operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari emessi dalle medesime, aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lett. b) dello stesso articolo.

VISTO che la Regione • ha chiesto, nei termini e con le forme stabilite dal comma 7, dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'attivazione delle procedure connesse al riacquisto dei titoli sotto specificati:

- •
- •

CONSIDERATO che, allo scopo di garantire l'uniformità nella soluzione delle problematiche sottese e la standardizzazione nell'iter procedurale, le operazioni di che trattasi necessitano dell'avvalimento di un unico consulente finanziario;

PRESO ATTO degli esiti della Commissione Affari Finanziari del 24/09/2014 circa la disponibilità della Regione Lombardia ad effettuare per tutte le regioni, individuate con **Decreto del MEF del 10/07/2014**, la verifica ed il calcolo per (i) l'applicazione dell'art. 41 della Legge 448/2001 e per (ii) l'estinzione di eventuali operazioni in strumenti derivati esistenti sui titoli obbligazionari oggetto di riacquisto sia nel caso in cui il derivato presenti un valore di mercato positivo per la regione, sia nel caso in cui presenti un valore di mercato negativo;

Ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014
--

CONSIDERATO che sulla questione della consulenza finanziaria il Coordinamento Tecnico Interregionale AA.FF., con Verbale del ●/●/2014, ha deliberato unanimemente le linee guida per tutte le regioni facenti parte del Coordinamento stesso e considerato, altresì, che tali linee guida prevedono che, previo accordo organizzativo da assumersi ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241 del 07/08/1990 il consulente finanziario può essere individuato nella Società Finlombarda – Finanziaria per lo Sviluppo della Lombardia Spa;

CONSIDERATO che il Verbale del ●/●/2014 del Coordinamento Tecnico Interregionale AA.FF. è stato approvato dalla Commissione Affari Finanziari ed in seguito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data ●/●/2014;

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in premessa, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione

- di concludere con le amministrazioni regionali individuate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10/07/2014, interessate all'attuazione dell'art.45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241 del 07/08/1990 l'Accordo organizzativo riportato nell'Allegato A alla presente deliberazione di cui è parte integrante;
- il Servizio/Direzione ● provvederà, conformemente al presente atto, alla formalizzazione dell'Accordo organizzativo mediante la sottoscrizione dello stesso e l'assunzione del conseguente impegno di spesa previa quantificazione del relativo onere finanziario.

**Ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66 del
24/04/2014*****Allegato A – Schema di Accordo Organizzativo***

Le Regioni • interessate all'applicazione dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014, rappresentate per la carica

- per la Regione • da • Dirigente del Servizio/Direzione • come da deliberazione •
- per la Regione • da • Dirigente del Servizio/Direzione • come da deliberazione •
- per la Regione • da • Dirigente del Servizio/Direzione • come da deliberazione •
- per la Regione • da • Dirigente del Servizio/Direzione • come da deliberazione •
- per la Regione • da • Dirigente del Servizio/Direzione • come da deliberazione •
- per la Regione • da • Dirigente del Servizio/Direzione • come da deliberazione •

Premesso che

- l'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/4/2014 prevede che le regioni possono effettuare operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari emessi dalle medesime, aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lett. b) dello stesso articolo;
- le regioni individuate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10/07/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 12 luglio 2014, n. 160 sono state ammesse alle operazioni di cui al sopra citato art. 45 del D.L. n. 66 del 24/4/2014;
- il Coordinamento Tecnico Interregionale AA.FF. con Verbale del •/•/• ha assunto la determinazione di affidare a un unico soggetto la funzione di "consulente finanziario" a supporto di tutte le regioni interessate all'attuazione dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014 e che tale funzione può essere assunta dalla Società Finlombarda – Finanziaria per lo Sviluppo della Lombardia Spa, organismo partecipato al 100% dalla Regione Lombardia;
- che tutte le regioni individuate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10/07/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 12 luglio 2014, n. 160 hanno deliberato di approvare la linee guida del sopra citato Coordinamento Tecnico Interregionale AA.FF., stipulando ai sensi dell'art 15 della Legge n. 241 del 07/08/1990 un Accordo organizzativo tra le regioni stesse;

Ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014
--

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 (Oggetto)

Il presente Accordo organizzativo disciplina tra le regioni sottoscrittrici le modalità di affidamento della funzione di *consulente finanziario* per le operazioni connesse all'attuazione dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014 aventi ad oggetto in particolare (i) l'applicazione dell'art. 41 della Legge 448/2001 e (ii) l'estinzione di eventuali operazioni in strumenti derivati esistenti sui titoli obbligazionari oggetto di riacquisto sia nel caso in cui il derivato presenti un valore di mercato positivo per la regione, sia nel caso in cui presenti un valore di mercato negativo (vedi Allegato 1 al presente Accordo Quadro).

Le premesse del presente Accordo Quadro sono da considerarsi parte integrante dello stesso.

ART. 2 (Durata)

Il presente Accordo ha la durata di mesi dodici a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte di tutte le regioni aderenti all'Accordo stesso individuate come in premessa.

L'Accordo può essere prorogato anche limitatamente ad una parte dei soggetti firmatari, in relazione al protrarsi delle attività necessarie al completamento delle operazioni di cui all'art. 1 del presente Accordo.

ART. 3 (Obblighi delle parti)

Con il presente Accordo la Regione Lombardia si assume l'obbligo di espletare tramite la propria Società Finlombarda – Finanziaria per lo Sviluppo della Lombardia Spa, di cui detiene l'intera quota societaria, la funzione di *consulente finanziario* per tutte le regioni individuate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10/07/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 12 luglio 2014, n. 160 ed interessate alle operazioni connesse al riacquisto dei titoli obbligazionari. In ragione della tipologia del rapporto societario l'incarico a detto soggetto avviene mediante affidamento c.d. *"in house providing"*.

Ciascuna delle regioni firmatarie del presente Accordo provvede a rimborsare alla Regione Lombardia gli oneri relativi all'assistenza di rispettiva competenza.

Il pagamento delle competenze avverrà entro 30 gg dall'invio da parte della Regione Lombardia della nota spese relativa a stati di avanzamento dell'attività o al saldo finale.

Ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014
--

ART. 4 (recesso)

Ciascuna regione potrà recedere dal presente Accordo dandone avviso alla Regione Lombardia con almeno 30 giorni di anticipo.

La regione che esercita il diritto di recesso è tenuta al rimborso delle spese sostenute o che dovrà sostenere la Regione Lombardia per le attività svolte dalla Società Finlombarda – Finanziaria per lo Sviluppo della Lombardia Spa alla data di recesso.

ART. 5 (rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si rinvia a quanto stabilito dall'art. 15 della Legge n. 241 del 07/08/1990 e dalle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

Il presente Accordo, ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, della Legge n. 241 del 07/08/1990 è sottoscritto mediante firma elettronica avanzata o qualificata.

Ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014
--

Allegato 1 – Scheda tecnica sull'attuazione dell'art. 41 della Legge 448/2001

Si precisa che il contenuto del presente allegato sarà oggetto di successiva determinazione, con specifico verbale, da parte del Coordinamento Tecnico Interregionale AA.FF., approvata dalla Commissione Affari Finanziari e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014
--

**ALLEGATO C2 – SCHEMA DI DECRETO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/DIREZIONE PER IL
CONSULENTE FINANZIARIO**

Tale schema di decreto si riferisce all'incarico da conferire da parte della Regione Lombardia alla Società Finlombarda – Finanziaria per lo Sviluppo della Lombardia Spa.

La Regione Lombardia provvede in base all'Accordo Organizzativo stipulato con le regioni e al proprio ordinamento interno, all'affidamento diretto *"in house providing"* alla Società Finlombarda – Finanziaria per lo Sviluppo della Lombardia Spa dell'incarico di consulenza finanziaria a supporto delle operazioni connesse all'attuazione dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014 aventi ad oggetto in particolare (i) l'applicazione dell'art. 41 della Legge 448/2001 e (ii) l'estinzione di eventuali operazioni in strumenti derivati esistenti sui titoli obbligazionari oggetto di riacquisto sia nel caso in cui il derivato presenti un valore di mercato positivo per la regione, sia nel caso in cui presenti un valore di mercato negativo.